



COMUNE DI BORONEDDU

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 Del 22/06/2018	OGGETTO: Elezione Commissione Elettorale Comunale
---------------------------------------	--

L'anno , il giorno **ventidue** del mese di **giugno** alle ore **18,00** nella sala consiliare del Comune , convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ed ordinaria in convocazione, per trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

All'adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
MISCALI FABRIZIO	SINDACO	SI
ATZORI ANDREA	CONSIGLIERE	SI
CARDIA ANTONELLO	CONSIGLIERE	SI
DEROMA MARTINA ASSUNTA	CONSIGLIERE	SI
FADDA RAFFAELE	CONSIGLIERE	NO
MANCA SALVATORICO	CONSIGLIERE	SI
OPPO SERAFINO	CONSIGLIERE	SI
PINNA ANTONIO LORENZO MARIA	CONSIGLIERE	SI
SALARIS MARIA GIOVANNA	CONSIGLIERE	SI
PINNA RITA	CONSIGLIERE	SI
PIRAS FABRIZIO	CONSIGLIERE	SI

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dr. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la responsabilità tecnica;

Vista la proposta del Segretario Comunale che si sostanzia nel provvedimento che segue:

PREMESSO che il 10 giugno 2018 si sono tenute le consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

VISTA la propria deliberazione in data odierna, con la quale, in relazione al disposto dell'art. 41 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si è provveduto alla convalida dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito alle suddette consultazioni;

ACCERTATO che l'articolo 10, co. 2, della L. 270/05, recante "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica", prevede che all'art. 12, primo comma, del DPR 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, vengano soppresse le parole <nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti>, ha reso obbligatoria, con tale abrogazione, la costituzione della Commissione elettorale comunale in tutti i comuni, indipendentemente dalla dimensione demografica;

RICHIAMATO l'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, così come modificato dall'art. 26 della Legge 24.11.2000 n. 340 e successivamente sostituito dall'art. 10, comma 2, della Legge 21.12.2005 n. 270, ulteriormente modificato dall'art. 3-quinques del D.L. 3.01.2006 n. 1, convertito in Legge 27.01.2009 n. 22, e successive modificazioni, che dispone quanto segue:

"Il consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio".

RICHIAMATA la legge 24 novembre 2000, n. 340 recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999", che nell'introdurre modifiche al Testo Unico di cui al DPR 223/1967, con l'art. 26 (Istituzione dell'Ufficiale elettorale) ha disposto:

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223," e' inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale e' il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.

4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto.

5. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.

6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano".

2. Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

"Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario".

3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "Il Consiglio comunale," sono inserite le seguenti: "nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione è composta dal sindaco e da sei componenti effettivi e sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri, ovvero da otto componenti effettivi ed otto supplenti nei comuni cui sono assegnati più di 50 consiglieri".

4. Il primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

"Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età".

ACCERTATO che le predette modifiche hanno avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002;

DATO ATTO che pertanto ai sensi della predetta normativa:

- Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
- 2. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

- 3. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.
- 4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti;

ACCERTATO che la commissione rientra tra quelle indispensabili ai fini istituzionali del comune e, quindi, non può essere soppressa dall'ente locale (Ministero dell'interno, circolare 21 luglio 1999, n. 156);

DATO ATTO che pertanto si rende necessario procedere alla nomina della Commissione, con votazione a scrutinio segreto e secondo le modalità previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

RICHIAMATO, all'uopo, l'art. 15 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20/10/2001, il quale dispone testualmente:

"1.All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente designa tre consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori."

DATO ATTO che il Sindaco procede alla nomina a scrutatori dei Sigg. consiglieri nelle persone dei sigg.:

1. Pinna Rita
2. Piras Fabrizio
3. Atzori Andrea

RITENUTO che gli stessi provvedono a distribuire le schede e si procede alla prima votazione a scrutinio segreto per l'elezione dei componenti effetti;

Il risultato della votazione è il seguente: presenti n. 10; – votanti n.9 (Il Sindaco non vota);

validi n. 9; n. 0 schede bianche; n. 0 schede nulle;

Hanno ottenuto voti:

- Il Consigliere Sig.ra Pinna Rita N. 3 voti validi
- Il Consigliere Sig.ra Deroma Martina Assunta N. 3 voti validi
- Il Consigliere Sig. Oppo Serafino N. 3 voti validi

RITENUTO che successivamente vengono distribuire le schede per la seconda votazione, nel rispetto delle norme prima accennate;

Il risultato della seconda votazione è il seguente: presenti n. 10; – votanti n. 9 (Il Sindaco non vota);

validi n.9; n. 0 schede bianche; n. 0 schede nulle;

Hanno ottenuto voti:

- Il Consigliere Sig. Manca Salvatorico N. 3 voti validi

- Il Consigliere Sig. Piras Fabrizio N. 3 voti validi

- Il Consigliere Sig. Fadda Raffaele N. 3 voti validi

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativo espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.;

RILEVATO che l’adozione della presente deliberazione non comporta alcuna valutazione di ordine contabile e ritenuto pertanto che relativamente alla stessa non è stato acquisito il parere di regolarità contabile;

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e s.m.i., in particolare per quanto sopra richiamato;

Ad esito del risultato delle votazioni che precede, il Consiglio all’unanimità

DELIBERA

DI NOMINARE la commissione elettorale comunale, per il mandato elettorale 2018/2023 nelle persone dei signori consiglieri:

A) COMPONENTI EFFETTIVI (da elencare in corrispondenza del risultato della votazione)	B) COMPONENTI SUPPLEMENTI (da elencare in corrispondenza del risultato della votazione)
Pinna Rita	Manca Salvatorico
Deroma Martina Assunta	Piras Fabrizio

Oppo Serafino	Fadda Raffaele
---------------	----------------

DI DARE ATTO che pertanto il Sindaco pro tempore, dott. FABRIZIO MISCALI, è membro di diritto in qualità di Presidente della Commissione e che tutti i componenti eletti fanno parte del gruppo di maggioranza, in quanto la minoranza non è presente in Consiglio comunale;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online e sul Sito Istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Oristano;

DI DICHIARARE, con successiva separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad esito unanime la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs.n.267/2000, n.267, stante l'urgenza di provvedere all'adempimento previsto dalla legge.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

f.to Dr. Miscali Fabrizio

Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 29/06/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell'Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale

Boroneddu, 29/06/2018

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale

Dott.ssa Miscali Isabella

